**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 74°** **Roma - Venerdì, 12 maggio 1933 - Anno XI** **Numero 111**

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.**

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II). | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31,50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

*In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento.* I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

**Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

**La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1933

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 aprile 1933, n. 397.
**Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sui prezzi di deliberazione dei prodotti pescherecci venduti nei mercati all'ingrosso del pesce, può essere imposto il pagamento;

*a*) di una provvigione a favore dei commissionari, non superiore al 4,50 % dell'importo delle vendite eseguite da quest'ultimi, salvo casi del tutto eccezionali da approvarsi dal Ministero e comunque con una maggiorazione non superiore all'1 %;

*b*) di un diritto d'asta per il servizio degli astatori, non superiore all'1,25 % dell'importo delle vendite eseguite direttamente dai produttori;

*c*) di un diritto di mercato, per sopperire alle spese dei relativi servizi, non superiore all'1,25 % dell'importo delle vendite di cui alle lettere *a*) e *b*);

*d*) di una provvigione a favore dell'Istituto che gestisce la Cassa del mercato, e che si renda responsabile del pagamento dei prodotti venduti nel mercato, non superiore all'1,25 % delle vendite di cui alle lettere *a*) e *b*).

Sui prodotti denunciati alle direzioni dei mercati all'ingrosso ai soli effetti dei necessari controlli, può essere imposto il pagamento di una quota del diritto di mercato, entro il limite di L. 0,50 per quintale.

Art. 2.

Il diritto di mercato può essere elevato fino al massimo del 2,25 % a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione od alla trasformazione dell'edificio e degli impianti di mercato, nonchè ad opere portuarie da eseguirsi nell'esclusivo interesse della pesca, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese relative. Restano tuttavia ferme le autorizzazioni che risultino già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge per stabilire detto diritto di mercato ad una percentuale maggiore del 2,25 %.

Quando il pagamento dei prodotti acquistati venga eseguito per contanti, gli acquirenti godranno, a carico dell'Istituto che gestisce la cassa col compenso di una provvigione per la garanzia dei pagamenti, di un premio corrispondente ad un quarto della provvigione percepita dall'Istituto.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 77, l'art. 79, limitatamente alle lettere *a*) e *b*), ed il primo comma dell'art. 82 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono abrogati.

I diritti e le provvigioni di cui all'art. 1, in vigore nei mercati all'ingrosso del pesce, che risultino di misura superiore alle percentuali massime stabilite dallo stesso articolo, saranno ridotte, con la entrata in vigore della presente legge, alle percentuali medesime, nonostante qualsiasi autorizzazione in contrario, salvo il disposto del 1° comma dell'articolo 2.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Ministero dell'agricoltura e delle foreste procederà, salvo sempre il disposto del 1° comma dell'art. 2, alla revisione dei diritti e delle provvigioni di cui sopra, nonchè di quelle per i servizi accessori, in tutti i mercati all'ingrosso del pesce, con facoltà di ridurli convenientemente, sentito il Comune interessato ed il prefetto della Provincia, in relazione alle variazioni sopraggiunte nella produzione e nel commercio dei prodotti pescherecci.

Nei casi in cui la misura dei diritti e delle provvigioni risulti da convenzioni intervenute fra i Comuni e gli Enti gestori del mercato o gli Istituti di credito gestori della cassa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provocherà fra i medesimi i necessari accordi per la riduzione dei diritti e delle provvigioni, in analogia al precedente comma.

Nessun diritto o provvigione può essere imposto a carico dei produttori, degli speditori, degli acquirenti e dei commissionari per i servizi accessori, se non previo consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I proventi che a norma della presente legge derivano ai Comuni dai mercati del pesce, debbono da essi essere esclusivamente destinati alla organizzazione e gestione dei mercati, alla manutenzione e custodia, e, ove ne sia il caso, all'ammortamento dei fabbricati ed impianti relativi, rimanendo loro vietato di ritrarre utili dagli stessi mercati.

Art. 4.

Sull'importo delle vendite, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, è stabilita, in aggiunta ai diritti ed alle provvigioni previsti dallo stesso articolo, una ritenuta del 0,50 per cento, i cui proventi, da destinarsi a favorire l'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonchè l'assistenza a favore dei pescatori, saranno versati trimestralmente in Tesoreria, in apposito capitolo del bilancio entrate.

Il Ministero delle finanze è autorizzato, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le modalità di attuazione del presente articolo, e ad introdurre in bilancio le conseguenti variazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

**del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

LEGGE 10 aprile 1933, n. 398.

**Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È approvato il Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta in data 20 giugno 1931 del Presidente degli Stati Uniti d'America ai pagamenti dovuti dalla Romania all'Italia, durante l'anno finanziario 1° luglio 1931-30 giugno 1932, in dipendenza della Convenzione di Roma del 15 giugno 1926, modificata dall'Accordo finanziario dell'Aja del 20 gennaio 1930.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

PROTOCOLE

Attendu que, le 20 juin 1931, le Président des Etats-Unis d'Amérique a proposé la suspension des dettes intergouvernementales dues pendant l'année allant du premier juillet 1931 jusqu'au 30 juin 1932;

Attendu que les Gouvernements du Royaume d'Italie et du Royaume de Roumanie sont d'accord pour appliquer ladite proposition aux obligations du Gouvernement roumain envers le Gouvernement italien résultant de l'Accord pour le règlement de la dette de guerre de la Roumanie envers l'Italie du 15 juin 1926, modifié par l'Avenant du 20 janvier 1930;

Les Représentants dûment autorisés des Gouvernements du Royaume d'Italie et du Royaume de Roumanie sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

Le paiement des montants dus par la Roumanie à l'Italie, conformément à l'Accord du 15 juin 1926, modifié par l'Avenant du 20 janvier 1930, à partir du premier juillet 1931 inclus jusqu'au 30 juin 1932 inclus, sera différé.

Les sommes ainsi différées, y compris les intérêts à 4 % à partir du premier juillet 1933, seront remboursées à partir du premier juillet 1933 en dix annuités égales de lires 266.735,00 chacune, jusqu'au premier juillet 1942 inclus.

Les Bons respectifs seront endossés aussitôt que possible après la mise en vigueur du présent Protocole.

Art. 2.

Les dispositions de l'Arrangement financier de La Haye du 20 janvier 1930 ci-dessus mentionné, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent Protocole, restent en vigueur.

Art. 3.

Le présent Accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible.

Le présent Accord sera mis en viguer aussitôt que les ratifications des deux Gouvernements signataires auront été échangées.

Fait à Rome, le 22 novembre 1932, en double exemplaire.

(*L. S.*) SUVICH (*L.S.*) D. GHIKA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

---

DECLARATION

A l'occasion de la conclusion de l'Accord signé aujourd'hui en ce qui concerne la suspension des paiements dus, conformément à l'Accord du 15 juin 1926, modifié par l'Avenant du 20 janvier 1930, pour le règlement de la dette de guerre de la Roumanie envers l'Italie à partir du premier juillet 1931 jusqu'au 30 juin 1932, les signataires, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, déclarent que leurs Gouvernements sont tombés d'accord pour mettre le présent Protocole immédiatement en vigueur avec effet rétroactif au premier juillet 1931.

Rome, le 22 novembre 1932.

SUVICH. D. GHIKA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

---

LEGGE 3 aprile 1933, n. 399.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di L. 600.000.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di

navigazione sul lago di Como » un sussidio straordinario di esercizio di L. 600.000.

**Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.**

Data a Roma, addì 3 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

---

LEGGE 20 aprile 1933, n. **400.**

**Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

**Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;**
**Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:**

Art. 1.

**Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni per** l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, è stabilito, per l'esercizio 1933-34, in L. 1.150.000.

Art. 4.

Il contributo a favore dell'industria cinematografica nazionale, di cui alla legge 18 giugno 1931, n. 918, è stabilito, per l'esercizio 1933-34, in L. 2.500.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

**Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.**

| CAPITOLI | | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| Num. | Denominazione | |
| | TITOLO I. — SPESA ORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | SPESE GENERALI. | |
| 1 | Stipendi e assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*) | 5,125,000 — |
| 2 | Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato corporativo (*Spese fisse*) | 1,315,000 — |
| 3 | Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (*Spese fisse*) | 7,000,000 — |
| 4 | Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica assunto a contratto a' termini del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838 | 30,000 — |
| 5 | Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni | 65,000 — |
| 6 | Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle Loro Eccellenze il Ministro ed i Sottosegretari di Stato | 700,000 — |
| 7 | Fitto di locali e canoni d'acqua (*Spese fisse*) | 400,000 — |
| 8 | Manutenzione dei locali ad uso del Ministero - Miglioramento dei medesimi | 35,000 — |
| 9 | Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (*Spesa obbligatoria*) | 50,000 — |
| 10 | Spese di liti (*Spesa obbligatoria*) | 3,000 — |
| 11 | Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) | *per memoria* |
| 12 | Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione delle Corporazioni (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285) | *per memoria* |
| | | 14,723,000 — |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| | PENSIONI ED INDENNITÀ. | |
| 13 | Pensioni ordinarie (*Spese fisse*) | 500,000 — |
| 14 | Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) | 10,000 — |
| 15 | Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (*Spesa obbligatoria*) | 10,000 — |
| | | 520,000 — |
| | INDUSTRIA. | |
| 16 | Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali - Spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali di cui all'art. 16 del testo unico 8 gennaio 1928, n. 165 - Spese per la Commissione per le industrie chimiche - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili - Spese per il servizio d'informazioni e di vigilanza sui consorzi e sulle intese industriali | 300,000 — |
| 17 | Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (legge 24 febbraio 1931, n. 141) | 1,300,000 — |
| 18 | Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del Regio decreto 12 agosto 1926, n. 1490) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2°, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, ed art. 6 del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2334, e 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, riguardanti provvedimenti a favore delle piccole industrie. | 2,500,000 — |

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| 19 | Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse (art. 23 del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175) | 754,000 — |
| 20 | Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico (Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2265) | 1,150,000 — |
| | | 6,004,000 — |
| | PESI, MISURE E SAGGIO METALLI. | |
| 21 | Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (*Spesa obbligatoria*) | 720,000 — |
| 22 | Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici | 100,000 — |
| 23 | Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi; compensi agli impiegati municipali ed agenti per prestazioni nell'interesse del servizio metrico | 170,000 — |
| 24 | Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico | 100,000 — |
| 25 | Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (*Spesa d'ordine*) | 1,000 — |
| | | 1,091,000 — |
| | PROPRIETÀ INTELLETTUALE. | |
| 26 | Spese di mano d'opera (cottimi e contributi di lavoro) per l'ufficio della proprietà intellettuale - Spese per traduzioni, studi, e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970) | 400,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| 27 | Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970) | per memoria |
| | | 400,000 — |
| | MINIERE. | |
| 28 | Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario | 100,000 — |
| 29 | Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie | 7,000,000 — |
| 30 | Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636) | 50,000 — |
| 31 | Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico | 150,000 — |
| | | 7,300,000 — |
| | COMMERCIO INTERNO. | |
| 32 | Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320 - Spese per l'esecuzione del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1929, contro le frodi nella preparazione e commercio del caffè torrefatto, nonchè per l'esecuzione della legge 9 aprile 1931, n. 916, sulla fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato | 100,000 — |
| | COMMERCIO ESTERO E TRATTATI. | |
| 33 | Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; mostre campionarie, borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles | 1,500,000 — |
| 34 | Spese d'impianto per nuovi uffici di addetto commerciale - Spese di ufficio, di viaggio e di missione per i titolari di Uffici di addetti commerciali all'estero | 2,500,000 — |
| 35 | Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per il servizio dei trattati e della politica doganale e commerciale | 20,000 — |
| 36 | Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (Regio decreto 18 aprile 1926, n. 800) | 4,000,000 — |
| 37 | Contributo nelle spese di mantenimento dell'Ufficio delle esposizioni internazionali in Parigi (Regio decreto 13 gennaio 1931, n. 24) | 32,500 — |
| | | 8,052,500 — |
| | LAVORO. | |
| 38 | Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684) | 420,000 — |
| 39 | Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Ispettorato corporativo (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684) | per memoria |
| 40 | Sussidi al personale dell'Ispettorato corporativo in attività di servizio o già appartenente all'Ispettorato stesso e relative famiglie (Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684) | per memoria |
| 41 | Indennità e spese relative alla vigilanza sulle Cooperative e consorzi di cooperative a' termini del Regio decreto 30 dicembre 1926, n. 2288 - Copie delle sentenze e spese relative alle giurisdizioni ed alla giurisprudenza del lavoro | 30,000 — |
| 42 | Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie | 30,000 — |
| 43 | Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopolavoro (art. 14, lettera *b*, del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 582) | per memoria |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| 44 | Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella al merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1926, n. 20 e 17 marzo 1927, n. 548) . . . . | 290,000 — |
| | | 770,000 — |
| | **PREVIDENZA SOCIALE.** | |
| 45 | Contributo a favore delle Federazioni provinciali per le sezioni di mutualità scolastica (art. 12 della legge 3 gennaio 1929, n. 17 e art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521) . | 50,000 — |
| 46 | Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (art. 24 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450) . . . . . | 60,000 — |
| 47 | Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . . . . . . . . . | 75,000 — |
| 48 | Contributo dello Stato alla tassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia . . . . . | *per memoria* |
| 49 | Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio (testo unico 24 settembre 1923, n. 2157) (*Spesa obbligatoria*) . . . . . | 700,000 — |
| | | 885,000 — |
| | **ASSICURAZIONI PRIVATE.** | |
| 50 | Spese per il funzionamento di servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (studi, contributi, inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e art. 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3184) . . . . . | 100,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| | **SERVIZI ANNONARI.** | |
| 51 | Spese per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 1927, numero 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali e della panificazione - Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368 e relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) . . . . . . . . . . . | 100,000 — |
| 52 | Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato con Regio decreto 23 giugno 1932, n. 904) (*Spesa d'ordine*) . . . | *per memoria* |
| | | 400,000 — |
| | TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | SPESE GENERALI. | |
| 53 | Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte) . . . . . . . . . . . | 80,000 — |
| | INDUSTRIA. | |
| 54 | Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192 serie 3ª) (*Spesa ripartita*) . . . . . . . . . . . . . | 1,656 — |
| 55 | Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti alle Regie stazioni sperimentali industriali (Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 8 maggio 1924, n. 1021) . . . . . . . . . . . . . . . | 7,808.80 |
| 56 | Contributo a favore dell'industria cinematografica nazionale (legge 18 giugno 1931, n. 918) . . . . . . . . | 2,500,000 — |
| | | 2,509,464.80 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| | MINIERE. | |
| 57 | Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1411) | 530,000 — |
| 58 | Spese per l'applicazione dell'art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali e di loro derivati e per ricerche geologico-minerarie | 7,730,000 — |
| 59 | Contributi dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i concessionari di miniere contraggono per la costruzione di opere, per l'acquisto di macchinari o per la trasformazione degli impianti, nell'intento di procedere alla più razionale coltivazione delle miniere (art. 6 della legge 27 giugno 1929, n. 1108) | 5,000,000 — |
| 60 | Costituzione di un fondo speciale di garanzia per la sistemazione della industria marmifera carrarese (art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454) | 2,000,000 — |
| 61 | Contributo alla Società anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » per la installazione ed esercizio in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite (legge 18 giugno 1931, n. 1000) | 500,000 — |
| | | 15,760,000 — |
| | COMMERCIO INTERNO. | |
| 62 | Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria (Spesa d'ordine) | 6,280 — |
| 63 | Contributo all'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032) (Spesa obbligatoria) | per memoria |
| | | 6,280 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO PER TITOLI.** | |
| | TITOLO I. — SPESA ORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | Spese generali | 14,723,000 — |
| | Pensioni ed indennità | 520,000 — |
| | Industria | 6,004,000 — |
| | Pesi, misure e saggio metalli | 1,091,000 — |
| | Proprietà intellettuale | 400,000 — |
| | Miniere | 7,300,000 — |
| | Commercio interno | 100,000 — |
| | Commercio estero e trattati | 8,052,500 — |
| | Lavoro | 770,000 — |
| | Previdenza sociale | 885,000 — |
| | Assicurazioni private | 100,000 — |
| | Servizi annonari | 400,000 — |
| | Totale della categoria I della parte ordinaria | 40,345,500 — |
| | TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | Spese generali | 80,000 — |
| | Industria | 2,509,464.80 |
| | Miniere | 15,760,000 — |
| | Commercio interno | 6,280 — |
| | Totale della categoria I della parte straordinaria | 18,355,744.80 |
| | Totale generale della categoria I - Spese effettive | 58,701,244.80 |
| | **RIASSUNTO PER CATEGORIE.** | |
| | Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*) | 58,701,244.80 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

**Stato di previsione dell'entrata del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.**

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| | **ENTRATA.** | |
| | TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive.* | |
| 1 | Quota dei contributi sindacali obbligatori spettante allo Stato per il funzionamento degli organi corporativi (articoli 26 e 43, ultimo comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 e art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 856) | 21,000,000 — |
| 2 | Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale (quota spettante allo Stato) | 75,000 — |
| 3 | Interessi attivi sugli avanzi di bilancio | *per memoria* |
| 4 | Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte ordinaria delle spese effettive | *per memoria* |
| 5 | Introiti per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro (Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251) | 50,000 — |
| | | 21,125,000 — |
| | TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive.* | |
| 6 | Entrate eventuali diverse | *per memoria* |
| 7 | Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili ai capitoli inscritti nella parte straordinaria delle spese effettive | *per memoria* |
| | | — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| 8 | Prelevamenti dagli avanzi di gestione ai sensi degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale delle Corporazioni (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931) | *per memoria* |
| | CATEGORIA III. — *Partite di giro.* | |
| 9 | Quota dei contributi sindacali obbligatori da impiegare in spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, in spese per l'assistenza di interesse nazionale, nonchè in contributi a favore delle opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia e Balilla, e del Patronato nazionale (legge 18 giugno 1931, numero 856 e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367) | 35,700,000 — |
| 10 | Interessi attivi sulle somme depositate in conto corrente postale (quota spettante alle Opere nazionali e quota stabilita per l'educazione nazionale, per l'istruzione professionale e per l'assistenza sociale) | 100,000 — |
| 11 | Quote di concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento (art. 1 del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, modificato dall'art. 1 del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615) | 20,000,000 — |
| 12 | Contributi versati dalle Confederazioni per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi all'accertamento dei contributi sindacali obbligatori e la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, n. 1802) | *per memoria* |
| 13 | Quota dell'importo degli abbonamenti alle audizioni radiofoniche da erogare a favore dell'industria dello spettacolo | *per memoria* |
| | | 55,800,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

**RIASSUNTO PER TITOLI.**

| | |
|---|---|
| TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA. | |
| CATEGORIA I. — *Entrate effettive* | 21,125,000 — |
| TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA. | |
| CATEGORIA I. — *Entrate effettive* | *per memoria* |
| CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* | *per memoria* |
| Totale del Titolo II. — Entrate straordinarie | — |
| CATEGORIA III. — *Partite di giro* | 55,800,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| | **RIASSUNTO PER CATEGORIE.** | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive:* | |
| | Parte ordinaria . . . . . . . . . . . | 21,125,000 — |
| | Parte straordinaria . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | Totale della categoria I. — Entrate effettive . . . | 21,125,000 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* . . . . . . | *per memoria* |
| | CATEGORIA III. — *Partite di giro* . . . . . . . . | 55,800,000 — |
| | Totale generale della entrata . . . | 76,925,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

## Stato di previsione della spesa del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| | **SPESA.** | |
| | **TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.** | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | SPESE PER GLI ORGANI CORPORATIVI CENTRALI. | |
| 1 | Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale delle Corporazioni istituito con legge 20 marzo 1930, n. 206 e rimborso delle spese di viaggio ai membri (art. 26 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908) . . . . . . . . | 600,000 — |
| 2 | Spese per indennità e per il funzionamento della Segreteria del Consiglio nazionale delle corporazioni (art. 4 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1937) . . . . | 200,000 — |
| 3 | Spese per il funzionamento delle Corporazioni da istituirsi con decreto Ministeriale a termini dell'art. 42 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 (art. 43 del Regio decreto stesso); indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai presidenti ed ai membri (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401) . . . . . . . . . . | 400,000 — |
| 4 | Spese per il funzionamento delle Commissioni per lo studio di determinati problemi sull'ordinamento corporativo (articoli 1 e 4 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 401 e decreto 31 dicembre 1927, del Capo del Governo) . . . . . . | 50,000 — |
| 5 | Spese per il funzionamento del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 5 del decreto del Capo del Governo 8 maggio 1927; indennità, diarie ed altre competenze spettanti ai componenti ed al segretario . . . . . . . . | 50,000 — |
| 6 | Spese relative alle funzioni già attribuite all'Osservatorio corporativo e demandate alla competenza di altri servizi del Ministero (art. 3 del decreto del Capo del Governo 19 maggio 1927 e determinazione Ministeriale del 27 luglio 1932) . . . . . . . . . . . . . | 200,000 — |
| | | 1,500,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| | SPESE PER LA PROPAGANDA E PER LA CULTURA CORPORATIVA. | |
| 7 | Spesa per la propaganda scientifica e popolare dell'ordinamento corporativo (art. 1, n. 4, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927) | 600,000 — |
| 8 | Contributi ad istituti, università e centri fascisti di cultura corporativa | 500,000 — |
| 9 | Stampa ed acquisto di pubblicazioni da distribuire per la propaganda corporativa - Contributi ed abbonamenti | 100,000 — |
| 10 | Compensi per traduzioni | 120,000 — |
| 11 | Spese relative al funzionamento delle scuole istituite per la preparazione di coloro che disimpegnano funzioni direttive nelle associazioni professionali (art. 1, n. 3, del decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927) | 100,000 — |
| 12 | Spese per le pubblicazioni periodiche | 500,000 — |
| | | 1,920,000 — |
| | SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICO-SOCIALE. | |
| 13 | Spese per incoraggiare e per sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione (art. 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e decreto del Capo del Governo dell'8 maggio 1927) | 400,000 — |
| 14 | Contributi e sussidi ad iniziative intese al perfezionamento della cultura e dell'arte nazionale | 200,000 — |
| 15 | Contributi e sussidi ad organismi assistenziali dei lavoratori e ad istituti con fini collaterali a quelli delle organizzazioni professionali | 800,000 — |
| 16 | Concorso nella spesa per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (art. 1 del Regio decreto 15 novembre 1928, n. 2762) | 1,000,000 — |
| 17 | Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di informazione di carattere commerciale, sindacale e corporativo all'interno ed all'estero - Missioni presso gli uffici degli addetti commerciali all'estero - Contributi per l'incremento delle organizzazioni italiane, di carattere economico, all'estero | 1,400,000 — |
| 18 | Spese per incoraggiamento e sussidi a studi, iniziative e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico in materia industriale e mineraria, e per contributi a riunioni nazionali ed internazionali aventi per fine il progresso economico e sociale | 500,000 — |
| 19 | Spese relative ai servizi di contingentamento | 120,000 — |
| 20 | Spese per la raccolta degli usi commerciali | 200,000 — |
| 21 | Somma da versare al Tesoro dello Stato per concorso nella spesa per l'assistenza dei produttori italiani all'estero | 3,300,000 — |
| | | 7,920,000 — |
| | SPESE PER LA VIGILANZA. | |
| 22 | Spese per la vigilanza sugli uffici di collocamento (art. 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003) | 600,000 — |
| 23 | Spese per l'esercizio della vigilanza stabilita dagli articoli 29 e 40 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sulle associazioni sindacali e sugli istituti collaterali di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563 | 300,000 — |
| 24 | Competenze ai curatori speciali di cui all'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563 | *per memoria* |
| 25 | Indennità per intervento alle adunanze della Giunta provinciale amministrativa ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato ed indennità di viaggio e di soggiorno a coloro che risiedono fuori del capoluogo della provincia (art. 31 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130) | *per memoria* |
| | | 900,000 — |
| | SPESE DI AMMINISTRAZIONE E GENERALI. | |
| 26 | Premi di operosità e di rendimento al personale dipendente ed a quello di altre Amministrazioni che presta la propria opera nell'interesse del Ministero e degli organi corporativi | 500,000 — |
| 27 | Compensi al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato per eventuali incarichi | 250,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| 28 | Compensi ai funzionari di prefettura e di altre Amministrazioni incaricati di servizi dipendenti dal Ministero delle corporazioni | 400,000 — |
| 29 | Spese di ufficio per il Ministero e per gli organi corporativi centrali e locali | 900,000 — |
| 30 | Spese per stampa ed acquisto di moduli e registri ad uso del Ministero | 500,000 — |
| 31 | Spese per il servizio automobilistico e per gli altri mezzi di trasporto per i servizi tecnici del Ministero | 80,000 — |
| 32 | Spese telefoniche | 200,000 — |
| 33 | Sussidi al personale addetto al Ministero ed alle relative famiglie | 250,000 — |
| 34 | Spese casuali | 200,000 — |
| 35 | Acquisto di opere, libri, pubblicazioni ed abbonamenti a giornali italiani ed esteri | 100,000 — |
| 36 | Fondo per sopperire alle assegnazioni deficienti del bilancio e per le spese impreviste a norma dell'art. 5 del decreto interministeriale 15 febbraio 1928 | 800,000 — |
| 37 | Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori | *per memoria* |
| 38 | Spese per la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro | 100,000 — |
| 39 | Manutenzione del fabbricato adibito a sede del Ministero e canoni d'acqua | 400,000 — |
| | | 4,680,000 — |
| | RIMBORSI E CONCORSI. | |
| 40 | Contributo per compensi a funzionari dell'ordine giudiziario chiamati a conoscere le vertenze individuali derivanti dai rapporti di lavoro (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471) | 700,000 — |
| 41 | Rimborso all'Erario delle somme pagate dal Ministero della giustizia per medaglie di presenza, indennità di trasferta e spese di viaggio dovute a norma dell'art. 23 del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, ai cittadini esperti che intervengono nella trattazione delle cause relative alle controversie individuali del lavoro | *per memoria* |
| 42 | Rimborso all'Erario della spesa per stipendi ed assegni fissi a tutto il personale dei ruoli speciali delle Corporazioni (art. 39 del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 908) e della maggiore spesa di cui all'art. 8 del Regio decreto 16 giugno 1931, n. 934, modificato dall'art. 10 del Regio decreto 17 luglio 1931, n. 1086 | 800,000 — |
| | | 1,500,000 — |
| | **TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.** | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | SPESE DI PRIMO IMPIANTO E PER CONTRIBUZIONI STRAORDINARIE. | |
| 43 | Spese per la biblioteca | 200,000 — |
| 44 | Quota di spesa per l'erigendo fabbricato in via Vittorio Veneto ad uso del Ministero | 2,000,000 — |
| | | 2,200,000 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| | VERSAMENTO DEGLI AVANZI DI GESTIONE. | |
| 45 | Investimento dell'avanzo di bilancio a termini degli articoli 9 e 16 delle norme per l'Amministrazione del Fondo speciale (decreto del Capo del Governo del 4 marzo 1931) | 505,000 — |
| | CATEGORIA III. — *Partite di giro.* | |
| 46 | Spese per l'educazione nazionale, l'istruzione professionale, l'assistenza sociale e tecnica, l'assistenza dei produttori italiani all'estero e, in genere, per l'assistenza di interesse nazionale - Contributi a favore delle Opere nazionali Dopolavoro, Maternità ed Infanzia e Balilla e del Patronato nazionale (legge 18 giugno 1931, n. 856 e Regio decreto 22 settembre 1932, n. 1367) | 35,700,000 — |
| 47 | Versamento alle Opere nazionali degli interessi maturati sulle quote dei contributi sindacali | 100,000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 |
|---|---|---|
| 48 | Spese per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento (Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, modificato dal Regio decreto-legge 19 novembre 1931, numero 1615, e Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3222) | 20,000,000 — |
| 49 | Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali istituite per l'esame degli atti relativi agli accertamenti dei contributi sindacali obbligatori e per la definizione dei ricorsi (articoli 6 e 92 del Regio decreto 27 luglio 1928, numero 1802 | *per memoria* |
| 50 | Erogazioni a favore dell'industria dello spettacolo | *per memoria* |
| | | 55,800,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

## RIASSUNTO PER TITOLI.

### TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

| Denominazione | Competenza |
|---|---|
| Spese per gli organi corporativi centrali | 1,500,000 — |
| Spese per la propaganda e per la cultura corporativa | 1,920,000 — |
| Spese per l'assistenza economico-sociale | 7,920,000 — |
| Spese per la vigilanza | 900,000 — |
| Spese di amministrazione e generali | 4,680,000 — |
| Rimborsi e concorsi | 1,500,000 — |
| Totale della categoria I della parte ordinaria | 18,420,000 — |

### TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

| Denominazione | Competenza |
|---|---|
| Spese di primo impianto e per contribuzioni straordinarie | 2,200,000 — |
| Totale della categoria I della parte straordinaria | 2,200,000 — |

CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*

| Denominazione | Competenza |
|---|---|
| Versamento degli avanzi di gestione | 505,000 — |
| Totale del titolo II. — Spesa straordinaria | 2,705,000 — |
| Totale delle spese reali. — Ordinarie e straordinarie | 21,125,000 — |
| CATEGORIA III. — *Partite di giro* | 55,800,000 — |
| Totale generale | 76,925,000 — |

## RIASSUNTO PER CATEGORIE.

| Denominazione | Competenza |
|---|---|
| CATEGORIA I. — *Spese effettive:* | |
| Parte ordinaria | 18,420,000 — |
| Parte straordinaria | 2,200,000 — |
| Totale della categoria I. — Spese effettive | 20,620,000 — |
| CATEGORIA II. — *Movimento di capitali* | 505,000 — |
| CATEGORIA III. — *Partite di giro* | 55,800,000 — |
| Totale generale della spesa | 76,925,000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze:*
JUNG.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1933, n. 401.

**Regime doganale dei vini e delle bevande alcooliche originari e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire uno speciale regime daziario da applicarsi ai vini e alle bevande alcooliche originarie e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, *interim* per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale delle merci indicate nella seguente tabella originarie e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, è stabilito come appresso, rimanendo escluso l'aumento del 15 per cento sul valore stabilito col R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187:

| Numero e lettera della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | Dazio convenzionale | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dazio base | Coefficiente di maggiorazione |
| ex 106 | Vini: | | | |
| ex b | in bottiglie: | | | |
| | 1. di mezzo litro o meno: | | | |
| | ex α). Vini di Champagne e vini spumanti delle regioni o poderi d'Anjou, Touraine, Saint Peray, Gaillac, Clairette de Die e di altre regioni o poderi della Francia che producono vini spumanti secondo il metodo « Champenoise » (1) | cento | 600 | — |
| | β). Altri | cento | 200 | — |
| | 2. Superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro: | | | |
| | ex α). Vini di Champagne e vini spumanti delle regioni o poderi d'Anjou, Touraine, Saint Peray, Gaillac, Clairette de Die e di altre regioni o poderi della Francia che producono vini spumanti secondo il metodo « Champenoise » (1) | cento | 1000 | — |
| | β). Altri | cento | 300 | — |

(1) I dazi convenzionali di L. 600 e di L. 1000 si applicano esclusivamente nei casi seguenti:

per lo Champagne, ai vini naturali resi spumanti per effetto della fermentazione in bottiglia secondo il metodo classico usato in Champagne, provenienti dalla Regione francese alla quale è stato riconosciuto il diritto alla denominazione regionale di Champagne (Decreto del 17 dicembre 1908) e prodotti in conformità alle disposizioni della legge 6 maggio 1919;

per i vini d'Anjou e di Touraine, Saint Peray, Gaillac, Clairette de Die e di altre regioni o poderi della Francia che producono vini spumanti secondo il metodo « Champenoise », quando si tratti di vini delle regioni o poderi suindicati accompagnati da un certificato rilasciato dalle competenti Camere di commercio.

I detti certificati debbono attestare:

1° che il vino è preparato secondo il metodo « Champenoise »;

2° che tale preparazione venne effettuata nelle cantine di un esportatore della giurisdizione della Camera di commercio e che i vini indicati nel certificato sono spediti dalle sue cantine o dai suoi magazzini con destinazione in Italia.

| Numero e lettera della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Unità | Dazio convenzionale | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Dazio base | Coefficiente di maggiorazione |
| ex 110 | Acquaviti: (2) | | | |
| ex a | cognac, arac, rum e wisky. | | | |
| | ex 1. in fusti o in damigiane: | | | |
| | cognac e rum in fusti . . . . . . | Hl. | 765 | — |
| | ex 2. in bottiglie: | | | |
| | ex a) di mezzo litro o meno: | | | |
| | Cognac e rum . . . . . . . . | cento | 480 | — |
| | ex β) superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro: | | | |
| | Cognac e rum . . . . . . . . | cento | 800 | — |
| ex 111 | Liquori e altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate: (3) | | | |
| ex a | in fusti o damigiane: | | | |
| | in fusti . . . . . . . . . . | Hl. | 890 | — |
| b | in bottiglie: | | | |
| | 1. di mezzo litro o meno . . | cento | 670 | — |
| | 2. superiori a mezzo litro, ma non eccedenti il litro . . . | cento | 1000 | — |

(2) Sulle acquaviti di vino di origine e provenienza da Paese ammesso al trattamento della Nazione più favorita, importate in fusti, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione eguale alla tassa interna di fabbricazione sullo spirito, in ragione della quantità effettiva di alcool contenuto. Per quelle importate in bottiglie la sopratassa si riscuote in ragione di 50 gradi, salvo il diritto alle dogane di sottoporre ad analisi le dette bevande e di liquidare la sopratassa sulla forza alcoolica effettiva quando questa risulti superiore a 50 gradi.

(3) Indipendentemente dal dazio doganale, sui liquori e sulle altre bevande alcooliche, dolcificate o aromatizzate, provenienti da Paese ammesso al trattamento della Nazione più favorita, sarà riscossa la sopratassa di fabbricazione sullo spirito, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 50 gradi. La dogana ha tuttavia il diritto di sottoporre all'analisi le dette bevande e di liquidare la sopratassa sulla forza alcoolica effettiva, nel caso in cui questa risulti superiore a 50 gradi.

Art. 2.

**Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.**

**Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 332, foglio 54.* — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 9 maggio 1933, n. 402.

**Approvazione dell'« Avenant » italo-francese per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcooliche.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

**Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;**

**Visto il R. decreto-legge in data 9 maggio 1933, n. 401, col quale viene modificata la tariffa doganale del Regno per** quanto riguarda il regime delle **bevande alcooliche;**

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità **di approvare in** correlazione col provvedimento anzidetto un **« Avenant »** testè stipulato fra l'Italia e la Francia **riguardo appunto** allo scambio delle bevande alcooliche fra i due Paesi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, *interim* per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'« Avenant » stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcooliche, in aggiunta al « Modus Vivendi » commerciale italo-francese del 4 marzo 1932.

Art. 2.

Il presente decreto-legge entra in vigore nello stesso giorno di quello di pari data di cui alle premesse e precisamente il 12 maggio 1933.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei** decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
***Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1933 - Anno XI***
***Atti del Governo, registro 332, foglio 55.*** **— MANCINI.**

**Avenant au « Modus-vivendi commercial » entre l'Italie et la France du 4 mars 1932.**

Le Gouvernement de la République française
Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie
ayant reconnu l'intérêt réciproque de permettre les échanges entre les deux pays des vins, des eaux de vie et des liqueurs, ont convenu des dispositions ci-après:

Article 1er.

Le Gouvernement français appliquera les droits du tarif minimum en vigueur au moment de l'importation aux produits originaires ou en provenance d'Italie qui sont compris sous les N.os 171, 171-*bis* et 171-*ter* du tarif douanier français.

De son côté, le Gouvernement italien appliquera par voie autonome aux vins, cognacs, rhums, et liqueurs originaires ou en provenance de France les droits ci-après:

| N. du tarif douanier italien | Dénomination des marchandises | Droits en lires italiennes (y compris le coefficient de majoration droit de 15% ad valorem supprimé) |
|---|---|---|
| ex 106 | *Vins*: | par cent |
| | *en bouteilles*: | |
| | 1. d'u demi-litre ou moins: | |
| | ex α). Vins de Champagne et vins mousseux des régions ou crus d'Anjou et de Touraine, St-Péray, Gaillac et Clairette de Die et d'autres régions à déterminer (1) | 600 |
| | β). Autres (non mousseux) | 200 |
| | 2. de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre: | |
| | ex α). Vins de Champagne et vins mousseux des régions ou crus d'Anjou et de Touraine, St-Péray, Gaillac et Clairette de Die et d'autres régions à déterminer (1) | 1000 |
| | β). Autres (non mousseux) | 300 |
| ex 110 | *Cognac et Rhums*: | par Hl. |
| | 1. en fûts | 765 |
| | 2. en bouteilles: | par cent |
| | α) d'un demi-litre ou moins | 480 |
| | β) de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre | 800 |
| 111 | *Liqueurs*: | par Hl. |
| | *a*) en fûts | 890 |
| | *b*) en bouteilles: | par cent |
| | 1) d'un demi-litre ou moins | 670 |
| | 2) de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre | 1000 |

(1) Le Gouvernement français se réserve le droit de notifier au Gouvernement italien les autres régions ou crus dont les vins devront être admis au bénéfice des droits prévus ci-dessus.

Il est entendu qu'en aucun cas chacun des deux Etats ne soumettra le produits de l'autre, visés par le présent Avenant, à des droits moins favorables que ceux appliqués aux produits similaires de tout autre pays étranger.

Article 2.

Le Gouvernement français s'engage à déposer dans le plus bref délai un projet de loi proposant au Parlement d'inscrire au tarif minimum les droits ci-après pour les produits ci-dessous désignés:

| N. du tarif français | Dénomination des marchandises | Unités de perception | Droits en Fr. français |
|---|---|---|---|
| ex 171 bis | Vins autres que les vins de liqueur: | par 100 Kgs. (poids bruts diminués de 20 %) | |
| | *Importés en flasques d'une capacité de*: | | |
| | deux litres environ | | 120 |
| | moins de deux litres | | 125 |
| | *Importés en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues*: | par 100 Kgs. (poids bruts diminués de 25 %) | |
| | vins mousseux | | 140 |
| | vins autres quex mousseux | | 180 |

A partir du moment ou ces droits seront effectivement appliqués en France, le Gouvernement italien appliquera par voie autonome, aux produits ci-dessous désignés originaires ou en provenance de France, des droits qui ne seront pas supérieurs à ceux ci-après spécifiées:

| N. du tarif italien | Dénomination des marchandises | Droits (lires italiennes) Coefficient y compris et droit du 15% ad valorem supprimé |
|---|---|---|
| | | par cent. |
| ex 106 | *Vins*: | |
| | *en bouteilles*: | |
| | 1) d'un demi-litre ou moins: | |
| | ex *a*) Vins de Champagne | 480 — |
| | ex β) Vins autres (non mousseux) | 110 — (1) |
| | 2) *de plus d'un demi-litre et pas plus d'un litre*: | |
| | ex *a*) Vins de Champagne | 800 — |
| | ex β) Vins autres (non mousseux) | 183,50 (1) |

(1) Ce droit ne sera appliqué qu'aux vins de crus dont la dénomination et l'origine seront attestées per les pièces de régie délibrées par l'administration française des Contributions indirectes.

Article 3.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit de maintenir le régime du contingentement pour les produits visés au présent accord.

Article 4.

Il est entendu que sont maintenues les clauses déjà en vigueur en ce qui concerne les vins de Barbera, Barolo, Grignolino, Canelli, ainsi que le classement douanier du Fernet-Branca comme eau-de-vie.

Dans le cas où la France accorderait à une tierce Puissance, pour une spécialité quelconque de vin de liqueur des réductions tarifaires, celles-ci seraient immédiatement étendues aux Vermouths et Marsala d'origine ou de provenance italienne.

Article 5.

Il est entendu que sont remises en vigueur les clauses de l'article 6 de l'Accord commercial du 29 mai 1926 et de la liste « A » annexée à l'Accord du 13 novembre 1922 concernant l'application de la surtaxe de production de l'alcool à l'importation en Italie des eaux-de-vie de vins, des liqueurs et des autres boissons alcooliques, édulcorées ou aromatisée, originaires ou en provenance de France.

Article 6.

Le présent Avenant sera ratifié et les ratifications seront échangées à Rome. Il sera mis en vigueur 10 jours après l'échange des ratifications et recevra son effet jusqu'au 30 septembre 1933. Toutefois, il sera mis en application, à titre provisoire au plus tard 7 jours après sa signature, à l'exception des mesures visées à l'article 2, qui du côté français, sont subordonnées à l'approbation du Parlament et, du côté italien dépendent de la mise en vigueur de celles-ci.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à examiner au cours du mois de septembre 1933 les conditions auxquelles une prolongation de la durée de validité du présent Avenant pourrait être convenue. Elles tiendront compte du régime des contingentements en vigueur dans les deux Pays. Si les possibilités légales, en ce qui concerne les quantités importables, subsistent dans l'un et l'autre pays, telles qu'elles ont été prévues par le présent Accord, celui-ci sera renouvelé pour une durée à déterminer.

Chacunes des deux Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer le présent Accord à tout moment pour en faire cesser les effets un mois après la dénonciation. Toutefois, cette dénonciation ne pourra être effectuée par l'une des Hautes Parties Contractantes qu'au cas où l'autre établirait, pour l'un des produits visés, un régime moins favorable que celui qui est déterminé par le présent Accord.

En fois de quoi les Plénipotentiaires soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris en double exemplaire le 8 mai 1933.

SERRE — PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

---

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Au moment de procéder à la signature de l'Avenant au modus-vivendi commercial du 4 mars 1932, conclu en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus d'en préciser ainsi qu'il suit les dispositions, en ce qui concerne les quantités à importer:

I. — *Importation en France.*

*a)* Pour les vins originaires ou en provenance de l'Italie, importés autrement qu'en bouteilles, flacons, cruchons et contenants analogues, repris sous le n. 171 du tarif douanier français, l'Italie pourra importer, à partir de la mise en application provisoire dudite Avenant et jusqu'au 30 septembre 1933, des quantités non inférieures a 90 % du solde du contingent des vins et des moûts affecté aux pays autres. Ces quantités pourront être importées dans une limite qui ne pourra dépasser chaque mois 40 % de leur total.

Si le pourcentage total affecté actuellement aux pays autres que ceux ayant un contingent fixé était augmenté, l'Italie aurait le droit d'importer une quantité supplémentaire proportionnelle correspondant à 90 % de l'augmentation cidessus, sans que toutefois cette quantité supplémentaire puisse dépasser 30 % de la quantité importable résultant de la disposition prévue à l'alinéa précédent.

*b)* Pour l'importation en France de liqueurs d'origine en provenance de l'Italie, aucune modification n'est apportée au régime prévu par l'échange de notes en date du 29 Mai 1926.

II. — *Importation en Italie.*

*a)* Pour les *vins mousseux* en bouteilles, originaires ou en provenance de France, repris sous les positions 106 b/1 alfa et 106 b 2 alfa, du tarif douanier italien, il est accordé, à partir de l'application provisoire dudit Avenant et jusqu'au 30 Septembre 1933, un contingent égal à 74 % de la quantité totale importée en Italie pendant l'année 1931, d'après les statistiques italiennes rapportées à une période de 5 mois.

*b)* Pour les produits suivants originaires ou provenant de France, sont accordés, à partir de la mise en application provisoire dudit Avenant et jusqu'au 30 Septembre, les contingents ci-après indiqués:

| N. du tarif italien | Dénomination des marchandises | Contingents |
|---|---|---|
| 106 *b* 1 *β* 2 *β* | Vins en bouteilles . . . . . . . . | Bouteilles 16.700 |
| 110 *a*-1 | Cognacs en fûts ou en dames-jeannes | Hectos 42 |
| 110 *a*-2 *a* et *β* | Cognacs en bouteilles . . . . . . . | Bouteilles 37.500 |
| 110 *a*-1 | Arac, rhum et whisky, en fûts ou en dames-jeannes . . . . . . . . | Hectos 21 |
| 110 *a*-2 | Arac, rhum et whisky en bouteilles. | Bouteilles 2.500 |
| 110 *b*-1 | Eaux-de-vie autres, en fûts ou en dames-jeannes . . . . . . . . . . | Hectos 7 |
| 110 *b*-2 *a* et *β* | Eaux-de-vie autres, en bouteilles . . | Bouteilles 525 |
| 111 *a* | Liqueurs en fûts ou en dames-jeannes | Hectos 5 |
| 111 *b* | Liqueurs en bouteilles . . . . . . | Bouteilles 33.400 |

Les quantités visées aux paragraphes « a » et « b » cidessus seront augmentées d'un cinquième dès que l'Italie aura importé en France la totalité des quantités prévues pour les vins.

Le présent Protocole entrera en viguer à la même date que l'Avenant lui-même et en suivra le sort.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 8 Mai 1933.

SERRE — PIGNATTI MORANO DI CUSTOZA

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

REGIO DECRETO 28 aprile 1933, n. 403.

**Esecuzione dell'Accordo italo-germanico concernente la reciproca ammissione di lavoratori che intendono perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche, firmato a Berlino il 1° marzo 1933.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo italo-germanico concernente la reciproca ammissione di lavoratori che intendono perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche, firmato a Berlino il 1° marzo 1933.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti dall'art. 11 dell'Accordo di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla R. nave *Savoia*, addì 28 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1933 - Anno XI*
*Atti del Governo, registro 332, foglio 41.* — MANCINI.

**Accordo italo-germanico relativo all'ammissione di lavoratori che intendono perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche, in data 1° marzo 1933-XI.**

I sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno concluso il seguente accordo, sotto riserva dell'approvazione dei loro rispettivi Governi.

Art. 1.

Il presente Accordo si applica ai cittadini dell'uno dei due Stati che intendono assumere una occupazione in una azienda commerciale o industriale nel territorio dell'altro Stato, allo scopo di perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche. Essi saranno, nel presente Accordo, denominati, in seguito, semplicemente « prestatori d'opera ».

Art. 2.

L'ammissione dei prestatori d'opera avrà luogo nei due Paesi senza che si tenga conto della situazione del mercato del lavoro nelle attività professionali nelle quali essi intendono perfezionarsi, sotto le condizioni stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Potranno essere ammessi i prestatori d'opera dell'uno o dell'altro sesso, che, di regola, siano di età non inferiore ai 18 anni nè superiore ai 30.

Di regola, saranno ammessi soltanto i prestatori d'opera che abbiano compiuto il loro tirocinio professionale in conformità alle disposizioni in vigore nel loro Paese o che abbiano almeno due anni di servizio nella loro professione.

Art. 4.

L'ammissione sarà, di regola, concessa per un periodo di dodici mesi; potrà essere prorogata, in casi particolari, al massimo per non oltre sei mesi.

Art. 5.

Gli uffici competenti dei due Stati stabiliranno annualmente, di comune intesa, il numero complessivo e per categorie professionali dei prestatori d'opera da ammettersi in ciascuno Stato, come pure si intenderanno riguardo alle possibilità di rendere più spedite le modalità di applicazione del presente Accordo. Queste intese dovranno essere prese prima del 1° ottobre di ciascun anno, con effetto per l'anno successivo. Per quanto riguarda il corrente anno 1933 si rimanda in proposito al Protocollo separato di data odierna.

Non saranno computati nel numero concordato i prestatori d'opera di ciascuno dei due Stati, che si trovino già sul territorio dell'altro in virtù del presente Accordo. I prestatori d'opera, che mutino di posto entro il periodo per il quale furono ammessi, non saranno contati più di una volta.

Se il contingente di uno dei due Stati non fosse raggiunto nel corso dell'anno, il detto Stato non potrà ridurre il contingente di prestatori d'opera dell'altro Stato, nè potrà usufruire nell'anno seguente del residuo non utilizzato del proprio contingente.

Art. 6.

Ciascuno dei due Governi stabilirà l'Ufficio incaricato di provvedere su le domande dei prestatori d'opera e ne darà comunicazione all'altro entro un mese dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 7.

I prestatori d'opera che desiderano usufruire delle disposizioni del presente Accordo dovranno presentare domanda all'Ufficio competente del proprio Paese.

La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni che possono occorrere per la decisione in merito e dovrà, in ispecie, designare l'azienda industriale o commerciale nella quale il richiedente intende di essere occupato.

L'Ufficio competente dell'uno Stato trasmette all'Ufficio competente dell'altro Stato le domande che esso ritiene meritevoli di essere prese in considerazione.

Gli Uffici dei due Stati si adopreranno nel miglior modo a provvedere su le domande nel più breve tempo possibile e si comunicheranno immediatamente le loro decisioni.

Art. 8.

I prestatori d'opera potranno essere ammessi solo a condizione che i datori di lavoro assumano l'obbligo, verso l'ufficio competente, di occuparli nonchè di retribuirli, non appena saranno in grado di prestare un servizio normale, secondo i contratti collettivi di lavoro in vigore o, in mancanza, in base al salario corrente nella località per la cate-

goria. Negli altri casi la retribuzione dovrà corrispondere alla entità dei servizi resi.

Art. 9.

Ai prestatori d'opera contemplati nel presente Accordo si applicano le disposizioni in vigore in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri nonchè le formalità prescritte per l'occupazione degli stranieri.

Art. 10.

Il presente Accordo non porta pregiudizio all'ammissione di altri lavoratori dell'uno dei due Stati nell'altro.

Art. 11.

Il presente Accordo entrerà in vigore mediante scambio di note fra i due Governi e rimarrà in vigore sino al 31 dicembre 1934.

Sarà tacitamente rinnovato per successivi periodi di un anno, a meno che non sia denunciato da uno dei due Governi anteriormente al primo ottobre, per la fine dell'anno.

In caso di denuncia dell'Accordo, le ammissioni concesse in base al presente Accordo avranno effetto per il periodo già stabilito.

Berlino, li 1° marzo 1933 (XI).

A. F. LABRIOLA
*Consigliere superiore d'emigrazione. Ministero Affari Esteri*

DR. PHILIPP BEISIEGEL
*Ministerialratim Reichsarbeitsministerium.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

---

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1933.
**Nomina del sig. Lanella Michele a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il signor Lanella Michele di Lodovico, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Lanella Michele è nominato rappresentante del signor Columella Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 1° maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(1934)

---

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1933.
**Nomina del sig. Tanzi Angelo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Rezzonico Antonio fu Giulio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Tanzi Angelo di Amedeo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visto i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Tanzi Angelo è nominato rappresentante del signor Rezzonico Antonio, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 1° maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: PUPPINI.

(1935)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1933.
**Revoca di autorizzazione all'esercizio della professione dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova sig. Ferro Aristide.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Ferro Aristide venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda in data 28 luglio 1932, con la quale il predetto Ferro ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Ferro, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri del Sindacato degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione concessa al sig. Ferro Aristide con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova.

La Deputazione di detta Borsa è incaricata della esecuzione del provvedimento di cui sopra.

Roma, addì 24 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(1933)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1933.
**Riconoscimento del Fascio di Marzabotto (Bologna) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Marzabotto (Bologna) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Marzabotto (Bologna) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1933 - Anno XI

*Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: MUSSOLINI.

*Il Ministro per le finanze*: JUNG.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1933 - Anno XI*
*Registro n. 4 Finanze, foglio n. 5.* — ADROWER.

(1932)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1933.
**Revoca di autorizzazione all'esercizio della professione dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano sig. Vicini Augusto.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale, in data 7 settembre 1925, n. 4204, col quale, fra gli altri, il sig. Vicini Augusto venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932, con la quale il predetto Vicini ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Vicini, in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero,

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione concessa al sig. Vicini Augusto con il menzionato decreto Ministeriale 7 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano.

La Deputazione di detta Borsa è incaricata della esecuzione del provvedimento di cui sopra.

Roma, addì 22 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro*: JUNG.

(1945)

---

DECRETI PREFETTIZI:
**Riduzione di cognomi nella forma italiana.**

N. 50-762 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Andrea di Andrea e di Berlot Francesca, nato a Montespino il 31 agosto 1900 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti »

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Angela di Francesco Kavcic, nata a Lipsia il 19 ottobre 1905, moglie;
Mozetic Andrea di Andrea, nata a Montespino il 3 novembre 1868, padre;
Mozetic Francesca di Pietro, nata a Canale il 10 novembre 1879, madre;
Mozetic Francesco di Andrea, nato a Montespino il 27 febbraio 1905, fratello;
Mozetic Giuseppe, di Andrea, nato a Montespino il 1° settembre 1911, fratello;
Mozetic Giovanna, di Andrea, nato a Montespino il 9 maggio 1907, sorella;
Mozetic Giovanni di Andrea, nato a Montespino il 10 ottobre 1914, fratello;
Mozetic Francesca di Andrea, nata a Montespino il 7 giugno 1920, sorella;
Mozetic Ottilia-Maria, nata a Montespino il 4 gennaio 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1071)

---

N. 50-763 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Andrea di Giovanni e di Saksida Francesca, nato a Montespino il 18 gennaio 1880 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Giovanna, nata a Montespino il 12 settembre 1905, figlia;

Mozetic Leopoldo, nato a Montespino il 9 giugno 1911, figlio;

Mozetic Elisabetta, nata a Montespino il 16 luglio 1915, figlia;

Mozetic Francesco, nato a Montespino il 1° luglio 1919, figlio;

Mozetic Draghiza, nata a Montespino il 16 marzo 1922, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 16 novembre 1932 - Anno XI

*Il prefetto*: TIENGO.

(1072)

---

N. 11419-868.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Anna Andreuzzi di Giuseppe vedova Furlanich, nata a Muggia l'8 marzo 1891 e residente ad Albaro n. 154, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Salvatore fu Andrea, nato il 17 gennaio 1918, figlio;
2. Vidoica fu Andrea, nata il 21 aprile 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9164)

---

N. 11419-867.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Raffaele Furlanich di Giovanni, nato a Muggia il 4 ottobre 1900 e residente a Farnei n. 559, è restituito nella forma italiana di « Furlani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Furlanich nata Gorossez di Giovanni, nata il 21 settembre 1899, moglie;
2. Anna di Raffaele, nata il 5 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 ottobre 1931 - Anno IX

*Il prefetto*: PORRO.

(9165)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Scambio di note fra l'Italia e la Germania.

Addì 8 maggio corrente si è proceduto a Palazzo Chigi, tra il Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, e l'Ambasciatore di Germania presso la Real Corte, ad uno scambio di note inteso a mettere in vigore, a decorrere dal 15 maggio corrente, l'Accordo italo-germanico, firmato a Berlino il 1° marzo 1933, relativo all'ammissione reciproca di lavoratori che intendono perfezionare le loro conoscenze professionali e linguistiche.

(1969)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª pubblicazione). (Elenco n. 328).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 — Data: 14 maggio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Banca popolare Milano — Titoli del Debito pubblico: buoni tesoro settennali 1 — Capitale: L. 1000, con scadenza 15 febbraio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2196 — Data: 23 gennaio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Piccirillo Gennaro fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 90, consolidato 5 % Littorio, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1306 — Data: 3 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorato Debito pubblico — Intestazione: Morosetti Carlo Alberto — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 3 — Rendita: L. 655, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 aprile 1933 - Anno XI

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(1655)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco N. 40.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

| DEBITO<br>1 | NUMERO di iscrizione<br>2 | AMMONTARE della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| 3,50 % | 161398 | 35 — | *Ruschetti* Paolo fu Giovanni, dom. ad *Intra* (Novara); con usuf. vital. a Bonati *Cecilia* fu Giovanni, ved. di Carlo *Ruschetti*. | *Ruschetta* Paolo fu Giovanni, dom. ad *Intragna* (Novara); con usuf. vital. a Bonati *Francesca-Cecilia* fu Giovanni, ved. di Carlo *Ruschetta*. |
| » | 174532 | 80,50 | *Ruschetti* Paolo fu Giovanni, dom. a Milano; con usuf. vital. come la precedente. | Intestata come la precedente e con usuf. vital. come la precedente. |
| Cons. 5 %<br>» | 276301<br>200292 | 140 —<br>225 — | Massa Fiorinda, Gennaro e Renato fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale *Sofia* fu Andrea ved. Massa, dom. a Padova; con usuf. vital. a Sersale *Sofia* fu Andrea, ved. di Massa Andrea. | Massa Fiorinda, Gennaro e Renato fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale *Maria-Sofia* fu Andrea, dom. a Padova; con usuf. vital. a Sersale *Maria-Sofia*, ecc. come contro. |
| »<br>»<br>» | 276298<br>276299<br>276300 | 140 —<br>140 —<br>140 — | Massa Fiorinda, Massa Gennaro, Massa Renato } fu Andrea minori sotto la p. p. della madre Sersale *Sofia* fu Andrea, ved. Massa dom. a Padova; con usuf. vital. come la precedente. | Massa Fiorinda, Massa Gennaro, Massa Renato } fu Andrea minori sotto la p. p. della madre Sersale *Maria-Sofia* ecc. come contro e con usuf. vital. come la precedente. |
| » | 347245 | 2.545 — | Massa Fiorinda, Renato e Gennaro fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale di Cerisano *Sofia* fu Andrea, ved. Massa, dom. a Padova; con usuf. vital. a Sersale di Cerisano *Sofia* fu Andrea, ved. Massa dom. a Padova. | Massa Fiorinda, Renato e Gennaro fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale di Cerisano *Maria-Sofia* fu Andrea ved. Massa e *moglie in seconde nozze di Dondi dell'Orologio Lionello* dom. a Padova; con usuf. vital. a Sersale di Cerisano *Maria-Sofia* fu Andrea ved. ecc. come la precedente. |
| » | 369269 | 500 — | Massa Fiorinda, Gennaro e Renato fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale *Sofia* ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente. | Massa Fiorinda, Gennaro e Renato fu Andrea, minori sotto la p. p. della madre Sersale *Maria-Sofia* ecc. come la precedente e con usuf. vital. come la precedente. |
| » | 230253 | 1.500 — | Di Palma *Vincenzo*, Tommaso, Angiola e Giustina-Giovanna, fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre Rita Antonietta, ved. Di Palma, dom. a Vico Equense (Napoli). | Di Palma *Vincenza*, Tommaso, Angiola e Giustina Giovanna fu Domenico, minori sotto la p. p. della madre *Rita* o *Rito*, Antonietta, ved. ecc. come contro. |
| » | 319239 | 50.000 — | Martinengo Giuseppina di Paolo, moglie di *Mazzotto* Luciano, dom. a Valdagno (Vicenza). | Martinengo Giuseppina di Paolo moglie di *Marzotto* Luciano dom. come contro. |
| 3,50 % | 393313<br>393314 | 105 —<br>42 — | Albino Giovanna di Pietro moglie di Pastine *Gerolamo* fu Gregorio, dom. a Genova, vincolate. | Albino Giovanna di Pietro moglie di Pastine *Giovanni Battista-Gerolamo* fu Gregorio, dom. a Genova, vincolate. |

| DEBITO | NUMERO di iscrizione | AMMONTARE della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cons. 5<br>» | 255503<br>275884 | 195 —<br>180 — | Montano *Anna* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Pesce Maria Giuseppa ved. di Montano Pietro, dom. a Stigliano (Potenza). | Montano *Adelina-Anna* fu Pietro, minore ecc. come contro. |
| » | 339073 | 130 — | Montano *Anna* fu *Rocco*, minore sotto la p. p. della madre Pesce Maria Giuseppa ved. di Montano *Rocco*, dom. a Stigliano (Potenza) | |
| » | 168166 | 600 — | *Stancato* Pietro di Giuseppe, dom. a New York. | *Stancato* Pietro di Giuseppe, dom. a New York. |
| 3,50 % | 185817 | 70 — | Ajelli *Anacleto* fu Natale, dom. a Milano. | Ajelli *Primo-Anacleto, detto Anacleto* fu Natale, dom. a Milano. |
| » | 311344 | 140 — | *Raineri Luigia* fu Spirito, moglie di Scifoni Lorenzo, dom. a Busca (Cuneo). | *Rainero Nicolina-Luigia* fu Spirito moglie di Scifone Lorenzo, dom. come contro. |

**A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.**

Roma, addì 15 aprile 1933 - Anno XI

*Il direttore generale:* CIARROCCA.

(1823)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 105.

### Media dei cambi e delle rendite

del 10 maggio 1933 - Anno XI

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 16.20 |
| Inghilterra (Sterlina) | 63.95 |
| Francia (Franco) | 74.65 |
| Svizzera (Franco) | 366.50 |
| Albania (Franco) | — |
| Argentina (Peso oro) | — |
| Id. (Peso carta) | 4.05 |
| Austria (Shilling) | — |
| Belgio (Belga) | 2.662 |
| Brasile (Milreis) | — |
| Bulgaria (Leva) | — |
| Canadà (Dollaro) | 14.20 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 57.57 |
| Cile (Peso) | — |
| Danimarca (Corona) | 2.87 |
| Egitto (Lira egiziana) | — |
| Germania (Reichsmark) | 4.502 |
| Grecia (Dracma) | — |
| Jugoslavia (Dinaro) | — |
| Norvegia (Corona) | 3.29 |
| Olanda (Fiorino) | 7.717 |
| Polonia (Zloty) | 220 — |
| Rumenia (Leu) | — |
| Spagna (Peseta) | 164.25 |
| Svezia (Corona) | 3.35 |
| Turchia (Lira turca) | — |
| Ungheria (Pengo) | — |
| U. R. S. S. (Cervonetz) | — |
| Uruguay (Peso) | — |
| Rendita 3,50 % (1906) | 77.10 |
| Id. 3,50 % (1902) | 75.575 |
| Id. 3 % lordo | 53.825 |
| Consolidato 5 % | 85.65 |
| Buoni novennali. Scadenza 1934 | 101.20 |
| Id. id. id. 1940 | 102.35 |
| Id. id. id. 1941 | 102.325 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 87.575 |

# CONCORSI

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

### Concorso a due posti di direttore nel ruolo dei Regi istituti per sordomuti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 17 dicembre 1932-XI, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso generale per titoli ed esami, a due posti di direttore nel ruolo dei Regi istituti pei sordomuti.

Potranno prendervi parte i direttori e gli insegnanti forniti del titolo speciale di abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto dei sordomuti almeno per un decennio, come direttori, come maestri, o cumulativamente in entrambi gli uffici.

Art. 2.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, far pervenire domanda in carta legale da L. 5 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione 2ª).

La domanda dovrà contenere la indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale del concorrente e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

*a*) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti oppure ai Fasci femminili nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

*b*) atto di nascita debitamente legalizzato;

*c*) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, di abilitazione all'insegnamento speciale dei sordomuti, rilasciato dalla Regia scuola di metodo di Milano o dalla Scuola pareggiata di metodo di Napoli;

*d*) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

*e*) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo;

*f*) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

*g*) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

*h*) documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

*i*) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

*l*) fotografia del concorrente con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate ai numeri da 1 a 8 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrre ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità didattica ed il suo grado di cultura.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) coloro che, alla data del presente decreto, già prestano servizio in seguito ad incarico ufficiale come direttori o come insegnanti nei Regi istituti pei sordomuti di Roma, Milano e Palermo oppure che già abbiano un impiego di ruolo presso una Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'ufficio dal quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa. Sono dispensati altresì dalla presentazione del documento di cui alla lettera *h*, le donne e coloro che appartengono ad una classe di leva non ancora chiamata alle armi.

Per i candidati che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a provvedere successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prima prova di esame.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *d*, *e*, *f*, *g*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2, comma 1°, del presente bando e che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta di pedagogia con speciale riferimento al problema educativo dei sordomuti e di due prove orali, l'una riguardante le stesse materie della prova scritta, l'altra sull'ordinamento didattico e amministrativo delle istituzioni dei sordomuti. Il candidato dovrà inoltre dar prova di conoscere i principali elementi di statistica e le leggi fondamentali concernenti l'ordinamento dello Stato fascista.

La prova scritta di esame si svolgerà in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale. I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quelle orali saranno tenute.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prova scritta.

Art. 4.

Ai vincitori del concorso spetterà lo stipendio iniziale corrispondente al grado 8°, gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, più le indennità di legge, ridotte in ragione del 12 per cento per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 aprile 1933 - Anno XI

*Il Ministro per l'educazionale nazionale:* ERCOLE.

(1348)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.